



FNOVI

*FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI*

**Politica agricola comune e Piani Regionali
di Sviluppo Rurale: nuove opportunità**

Relatore: dr. Davide Barchi – Sviluppo rurale: il programma della regione Emilia-Romagna 2007-2013 misura 215: pagamenti per il benessere degli animali”

La Misura promuove la diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali rispetto alle normali “Buone pratiche zootecniche” (BPZ), che costituiscono la base per la valutazione del benessere degli animali in allevamento e sostanzialmente fanno riferimento:

- alle norme minime costituite dalle pertinenti norme della condizionalità e dalla normativa specifica emanata nei confronti di determinate specie animali (vitelli, suini, galline ovaiole);
- a standard minimi consolidati messi a punto dalla ricerca e dalla sperimentazione.

Le “Buone pratiche zootecniche”, relativamente a tutte le specie animali considerate, sono state suddivise in 5 macroaree, indicate in tabella 1, ognuna delle quali rappresenta l’obiettivo per il miglioramento del benessere animale.

Per le aziende che operano in regime di **zootecnia biologica** i requisiti minimi, da soddisfare per accedere alla misura, sono costituiti:

- dalle norme previste dal Reg.(Ce) n. 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni (norme sulla zootecnia biologica);
- dagli ulteriori requisiti previsti dalle “Buone pratiche zootecniche”, così come definiti per ciascuna specie animale.

Specie animali considerate: *bovini (da latte e da carne), ovini (da latte e da carne), galline ovaiole, pollo da carne, suini.*

Localizzazione: l’intero territorio regionale.

Beneficiari: imprenditori agricoli individuati dall’art. 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche nel territorio dell’Emilia- Romagna e detentori di animali delle specie bovina, ovina, suina o avicola.

Tab. 1 – Misura 215: tipologie di impegni suddivise per macroaree.

MACROAREE	TIPOLOGIE DI IMPEGNI
1- Miglioramento del management aziendale e personale	Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento <i>know-how</i> . • Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni sugli impianti di allevamento. • Accurata registrazione dei dati dei ricoveri (avicoli).

2- Miglioramento dei sistemi di allevamento e stabulazione	Cambiamento del sistema di allevamento (es. dall'allevamento confinato all'allevamento all'aperto o misto). • Cambiamento del tipo di stabulazione (es. dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera). • Aumento delle superfici di stabulazione e di determinati parametri dimensionali. • Miglioramento delle zone di mungitura e zona parto (ovini da latte) o dei pavimenti (suino).
3- Miglioramento del controllo ambientale	Interventi strutturali e/o dotazione di impianti artificiali per il miglioramento del microclima dei ricoveri animali (ventilazione, raffrescamento).
4- Miglioramento dell'alimentazione e dell'acqua di bevanda	Interventi per il miglioramento delle strutture di alimentazione e degli impianti di abbeverata degli animali (uso di materiali resistenti, tipologie e spazi adeguati per l'accesso contemporaneo degli animali, qualità dell'acqua).
5- Miglioramento dell'igiene, della sanità e degli aspetti comportamentali	Interventi per l'isolamento degli animali, lotta ai sinantropi (mosche, roditori) e adozione dell'assistenza veterinaria programmata. • Adozione di un piano di controllo delle mastiti (bovini, ovini). • Miglioramento dei sistemi di allontanamento dei liquami, adozione della tecnica tutto pieno/tutto vuoto (suini).

Condizioni di ammissibilità. Le aziende dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Allegato III e IV del Reg.(Ce) n. 1782/2003 e dagli ulteriori requisiti minimi previsti dalle "Buone pratiche zootecniche". E' prevista l'adesione parziale alla misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal centro aziendale identificata attraverso il codice sanitario (Codice ASL).

Massimali. 500 euro/UBA. In ogni caso il livello massimo del sostegno relativamente a ciascuna specie animale considerata è riportato in tabella 2.

Tab. 2 – Misura 215: massimali per ciascuna specie animale.

SPECIE	SOSTEGNO MASSIMO (euro/UBA)
Bovino da latte: <ul style="list-style-type: none"> • formaggio Parmigiano-Reggiano in zona di montagna • formaggio Parmigiano-Reggiano in zona di pianura • formaggio Grana Padano/latte alimentare 	303,50 196,49 202,58

Bovino da carne:	
• vitellone pesante ciclo aperto	75,85
• vitellone pesante ciclo chiuso	242,64
• linea vacca-vitello	193,68
Ovino (latte o carne)	80,33
Galline ovaiole	60,00
Pollo da carne	23,33
Suino	35,30

Entità del sostegno L'entità del sostegno annuo per ogni impegno è riportata nella tabella 3.

Tab. 3 - Entità del sostegno per specie animale e macroarea (in euro/UBA).

SPECIE	MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE	SISTEMI ALLEVAMENTO/ STABULAZIONE	CONTROLLO AMBIENTALE	ALIMENTAZIONE ACQUA DI BEVANDA	IGIENE, SANITÀ E ASPETTI COMPORTAMENTALI
Bovino da latte:					
• formaggio Parmigiano-Reggiano in zona di montagna	15,17	91,05	75,87	45,52	75,87
• formaggio Parmigiano-Reggiano in zona di pianura	9,82	58,95	49,12	29,48	49,12
• formaggio Grana Padano/latte alimentare	10,12	60,77	50,65	30,39	50,65
Bovino da carne:					
• vitellone	3,80	22,75	18,96	11,38	18,96

pesante ciclo aperto • vitellone	12,13	72,79	60,66	36,40	60,66
pesante ciclo chiuso • linea vacca- vitello	9,68	58,11	48,42	29,05	48,42
Ovino (latte o carne)	4,01	24,10	20,08	12,06	20,08
Galline ovaiole	3,00	18,00	15,00	9,00	15,00
Pollo da carne	1,17	7,00	5,83	3,50	5,83
Suino	1,76	10,58	8,83	5,30	8,83

N.B.- I sostegni descritti sono cumulabili con quelli previsti dalla Misura 214 “Pagamenti agroambientali”

Intensità e/o importi del sostegno e differenziazione applicata. Fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti dovranno essere corrisposti in relazione al numero di impegni che l’azienda beneficiaria ha adottato al momento della presentazione della domanda (impegni di mantenimento) e/o che decide di realizzare *ex novo* (impegni di nuova introduzione). Nel caso del mantenimento l’entità del premio base dovrà essere decurtata del 50%.

Impegni vincolanti. Gli impegni previsti all’interno della macroarea 1 - “Management aziendale e personale” devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, e congiuntamente ad uno o ad altri impegni afferenti ad aree diverse.

Durata dell’impegno Qualsiasi impegno adottato nell’ambito della presente misura ha una durata complessiva di 5 anni. Il premio è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. Fermo restando per le imprese la possibilità di usufruire dei livelli di sostegno per gli impegni di mantenimento, rimane comunque l’obbligo, da parte delle imprese stesse, di presentare domanda con almeno un impegno di nuova introduzione.

Entità del sostegno per UBA/anno. L’entità complessiva del sostegno per ciascuna azienda beneficiaria durante il periodo di 5 anni, espressa in euro/UBA, deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione nel rispetto dei massimali.

L’entità complessiva del sostegno per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità, dal momento che all’interno

dell'allevamento si ottiene un graduale miglioramento del rapporto costi/benefici per effetto delle innovazioni introdotte.

Massimale aziendale del sostegno. Il massimale aziendale è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in euro/UBA, per il numero di UBA presenti in azienda nell'anno di impegno. Le UBA dichiarate nel primo anno di impegno dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

Esclusioni. In ogni caso, dal sostegno sono escluse le aziende che allevano mediamente un numero di animali inferiore a 6 UBA (limite minimo previsto dall'azione per la zootecnia biologica). In relazione alle diverse specie animali, inoltre, possono essere definite ulteriori esclusioni specifiche riportate all'interno della rispettiva scheda di Misura.

Priorità. Per l'attribuzione dei sostegni si stabiliscono:

a) una priorità trasversale, utile al miglioramento generale delle condizioni di allevamento, a prescindere dalla specie animale interessata e che riguarda:

- aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza o lotta contro le principali malattie del bestiame imposte dall'Autorità sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti;
- all'interno di allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento;

b) una priorità territoriale regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/Cee;*
- *zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).*

c) una priorità territoriale locale (subordinata alla priorità territoriale regionale) che può essere assegnata nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- zone di rispetto dei punti di captazione/ derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
- zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano;
- zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura;
- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi di acqua;
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- parchi nazionali e riserve regionali;
- zone di tutela naturalistica.

La combinazione dei requisiti individuati nelle priorità indicate definisce diversi livelli, sintetizzati nella tabella 4.

Tab. 4 – Misura 215: criteri di priorità per l’attribuzione dei sostegni.

LIVELLO DI PRIORITÀ	PRIORITÀ TRASVERSALE MISURE DI BIOSICUREZZA E/O RIDUZIONE INQUINAMENTO (IPPC)	PRIORITÀ TERRITORIALE REGIONALE ZONE VULNERABILI E/O NATURA 2000	PRIORITÀ TERRITORIALE LOCALE ASSEGNATA NEI PRIP (ALTRE AREE PREFERENZIALI)
1	X	X	
2	X		X
3	X		
4		X	
5			X

Dopo il collocamento dell’intervento in uno dei livelli di priorità individuati sopra, in subordine la priorità all’accesso ai benefici sarà ulteriormente determinata (**priorità verticale**):

- da impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all’interno di specifici progetti collettivi di cui all’Asse 1;
- dal maggior livello di benessere animale raggiunto rispetto alla normale “Buona pratica zootecnica”; pertanto essa sarà attribuita in relazione al maggior numero di impegni di nuova introduzione e, secondariamente, al maggior numero di impegni di mantenimento;
- nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell’ambito della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, con la quale la presente misura è spesso strettamente collegata.

Priorità specifiche. All’interno di ogni sezione dell’Allegato 2 al Programma sono stabilite eventuali ed ulteriori priorità che si ritengono utili per migliorare le condizioni di allevamento della specie animale considerata.

Relatore: dr. Giancarlo Boi – “Piano Agricolo Comunitario: nuove sfide e nuove opportunità per i Professionisti Veterinari”

L’ampliamento della Comunità Europea ai paesi dell’est, la pressione dei paesi sottosviluppati e la concorrenza dei paesi in via di sviluppo, impongono alla CE nuove strategie per poter reggere il confronto con questi nuovi scenari.

Il continuo allarmismo e il clamore con cui i mass-media, diffondono le informazioni sulle emergenze sanitarie(BSE-influenza aviaria), spesso causa di crisi economiche delle filiere agroalimentari, poi rivelatesi di pericolo molto limitato per la salute pubblica, nonché la pressione esercitata da nuove categorie sociali, quali i consumatori, i portatori di nuove e sempre più diffuse sensibilità sulla protezione e il benessere degli animali, richiedono alla nostra professione una più puntuale e precisa capacità di studio e aggiornamento per dare risposte a queste domande.

L’obiettivo strategico di Lisbona fissato dalla commissione, per realizzare nell’Europa l’economia più competitiva e dinamica della terra basata sulla conoscenza, assegna alle professioni intellettuali e a tutti i settori economici, compresa l’agricoltura, nuovi ruoli e nuove responsabilità.

La PAC che assorbe quasi il 50% del bilancio comunitario attraverso il piano di sviluppo rurale, recepisce questa strategia e in particolare, il miglioramento della competitività del settore agro-alimentare, la prevenzione della biodiversità animale e vegetale, nonché il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni rurali.

Il settore agro-alimentare Europeo deve produrre non più per soddisfare il fabbisogno alimentare ma anche per migliorare la qualità dei prodotti, garantirne la sicurezza, tutelare la sanità pubblica, il benessere e la salute animale.

Le nuove sfide in campo richiamano, sia il sistema veterinario Italiano, l’Università, gli Ordini professionali e i Sindacati ad aggiornare le proprie strategie, nonché i liberi professionisti, i soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale e il servizio veterinario pubblico ad assolvere un compito fondamentale, per conseguire gli obiettivi strategici.

Con la riforma PAC di medio termine del 2003 (Reg 1782) che ha istituito il regime della condizionalità;con il Reg. 796/2004 che ne ha stabilito le modalità di applicazione e il sistema di controllo e con i Piani di Sviluppo Rurale 2007-2013 in fase di approvazione, la tutela dell’ambiente, il benessere animale e la sicurezza alimentare diventano obiettivi strategici prioritari del settore agro-alimentare Europeo.

Tanto che il mancato rispetto delle norme sulla protezione dell'ambiente(BCAA) e dei requisiti di gestione obbligatori (CGO), così come indicati negli allegati III e IV del Reg. 1782/2003 e ripresi dai decreti MiPAF21/12/2006 n 12541, comporta una riduzione totale o parziale degli aiuti diretti agli agricoltori.

Con l'entrata in vigore del Reg.178/2002, che recepisce i principi su cui si basa la produzione degli alimenti fissati dal Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e con l'istituzione dell'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare, il controllo delle produzioni dal campo alla tavola, l'adozione di sistemi di rintracciabilità dei prodotti alimentari e la responsabilità del produttore, tutto il sistema produttivo è interessato da profondi cambiamenti.

Per assolvere a queste nuove responsabilità il settore primario ha bisogno di nuovi saperi, di servizi di consulenza e di controllo adeguati e consapevoli della nuova missione del settore agro-zootecnico, orientata verso le produzioni di qualità.

Pertanto i veterinari, da sempre anello di congiunzione tra il settore agro-alimentare e la sanità pubblica, hanno il compito importante di presidiare questa posizione, per le nuove opportunità di lavoro che può offrire ai giovani laureati.

C'è bisogno quindi di una spinta innovativa della nostra categoria, per creare sinergie e interdisciplinarietà tra i professionisti veterinari che operano nei diversi ambiti e che consenta alla società civile di riconoscere la nostra attività al servizio della tutela della salute del consumatore e del suo benessere sociale.

Per questo servono, non solo veterinari con funzioni di controllo, ma sempre più professionisti capaci di dialogare con l'impresa agro-alimentare in un confronto orientato verso la formazione di una nuova generazione di imprenditori, capaci di coniugare l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo di produzione e del prodotto, con la salvaguardia e valorizzazione dei prodotti di nicchia delle nostre filiere agro-alimentari.

E' importante allora rinnovare il nostro bagaglio culturale, arricchirlo di nuove conoscenze, riprogrammare la formazione universitaria e finalizzarla a creare professionisti preparati per impegnarsi a lavorare al servizio di nuovi e più ambiziosi obiettivi di crescita sociale ed economica.

Relatore: dr. Enrico Rovarey – Condizionalità

Il Reg. CE 796/2004 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità e la ha immessa nel sistema integrato di gestione e controllo che ogni Stato Membro deve costruire.

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli art. 4 e 5 del Reg 1782/2003. I campi di applicazione della condizionalità sono : Ambiente, Sanità pubblica , Salute delle piante e degli animali, Benessere degli animali. Più in dettaglio troviamo :

ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali

ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97

Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5. Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE . Articoli 3, 4, 5 (+ 5a) e 7

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Atto B12 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica. Articolo 3

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini . Articolo 3

Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli . Articoli 3 e 4

Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini . Articoli 3 e 4, paragrafo 1

Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti . Articolo 4

“Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme.

Le modalità di programmazione dei controlli devono essere condivise onde evitare che il tutto si risolva in un aggravio di lavoro per i Servizi. Va tenuto conto del fatto che alcune Regioni hanno attivato propri organismi di pagamento dei premi e pertanto hanno normato le modalità di controllo.

Discorso a sé stante anche se ricompreso nella condizionalità è la messa a punto di un sistema integrato di gestione e controllo delle informazioni relative ai campi di applicazione della condizionalità stessa

Relatore: dr. Ugo Santucci

Il Reg. (CE) 1782/2003 reca disposizioni comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Tale regolamento prescrive che ogni agricoltore beneficiario è tenuto a rispettare alcuni criteri di gestione obbligatori elencati in uno specifico allegato al regolamento.

Detti criteri sono prescritti dalla normativa comunitaria e riguardano i seguenti campi:

- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
- ambiente
- benessere degli animali.

Si tratta di un nuovo approccio alla politica del sostegno economico all'agricoltura. Dalla dimensione quantitativa (il sostegno economico è legato alla quantità della produzione) si passa alla dimensione qualitativa (il sostegno è erogato a condizione che siano rispettati e applicati determinati requisiti).

E' facilmente intuibile che ciò si traduce in un rinnovato stimolo al rispetto più puntuale di tutta una serie di normative di interesse sanitario. L'effetto persuasivo che produrrà la leva economica (l'ottenimento del contributo finanziario) determinerà l'innescò di un percorso virtuoso sempre più indirizzato verso una produzione di qualità.

Questa sicuramente rappresenta la prima grossa opportunità da cogliere per quanto riguarda l'ambito prettamente sanitario.

Accanto a ciò non va trascurata l'attivazione di tutto un percorso di ottimizzazione e razionalizzazione della complessa serie di attività messe in piedi dalle diverse Amministrazioni interessate. La gestione di questo aspetto non dovrà determinare un moltiplicarsi degli interventi (soprattutto di controllo) quanto una nuova modalità di lavoro i cui assi portanti si basano sulla programmazione condivisa e sullo scambio dei risultati conseguiti (ad es. uno stesso controllo effettuato da uno degli enti competenti dovrà essere ritenuto valido e utilizzabile anche dagli altri enti interessati).

Terza opportunità è la possibilità di innescare circuiti di attività legate agli aspetti della consulenza e dell'assistenza ai produttori che potranno essere validamente intrapresi con competenza da parte delle professionalità del mondo veterinario.

Il Ministero della Salute, consapevole di tali opportunità, guarda con estremo interesse ed attenzione all'ambito della condizionalità anche per ribadire la titolarità della competenza veterinaria sui settori considerati.

A tal proposito ha partecipato ad una serie di incontri tecnici, di carattere per lo più interlocutori, con AGEA al fine di individuare le possibili strategie di collaborazione, soprattutto sulla fase di controllo.

In particolare nel corso di detti incontri è stato fatto presenti che:

- il sistema sanitario di fatto già effettua un'attività di controllo nell'ambito delle proprie competenze;
- tale attività di controllo, con alcune integrazioni, può essere ritenuta efficacemente adeguata alle esigenze della condizionalità;
- diverse ragioni, non ultimo il richiamo del Reg. (CE) 1782/2003 ad utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già esistenti, fanno ritenere inopportuna l'istituzione di un doppio sistema (uno di parte sanitaria e uno di parte Organismi Pagatori);
- per alcuni ambiti soltanto la competenza sanitaria può offrire adeguate garanzie sulla corretta esecuzione dei controlli stessi.

Al di là dei dettagli tecnici che dovranno essere poi accuratamente definiti è chiaro che per ogni ambito sarà necessario concordare preliminarmente:

- a) Numerosità del campione delle aziende da sottoporre a controllo (rapportando quanto richiesto dalla normativa sulla condizionalità con quanto richiesto dalle specifiche normative di settore);
- b) Criteri di rischio sulla cui base vanno selezionate le aziende campione;
- c) Articolazione delle check list e modalità di esecuzione de controlli;
- d) Modalità di trasmissione dei dati ad AGEA.

Concretamente le proposte operative conseguenti al lavoro di confronto, qualora condivise e fatte proprie anche dalla componente regionale, dovranno tradursi in un documento di accordo (protocollo o intesa) al fine di stabilire i termini della collaborazione tra Ministero della salute/Regioni da una parte ed AGEA/Organismi Pagatori Regionali dall'altra.